



**COMUNE DI PARTANNA**  
*Provincia di Trapani*

**Originale di Ordinanza Sindacale**

N. 65 del 24-12-2018

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale

**IL SINDACO**

**Premesso:**

- che è consuetudine sempre più diffusa festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con lo scoppio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che, ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità causati alle persone dall'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita in quanto, trattandosi sempre di materiali esplosivi sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

**Dato atto** che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi, oltre ai gravi danni fisici derivanti da uso improprio, determinano disturbo, se non turbamento alla quiete e alla tranquillità dei cittadini, soprattutto quando si tratta di articoli esplosivi ad alta rumorosità, i cosiddetti "botti";

**Che** il verificarsi di tali episodi, seppur rientranti nell'ambito di tradizioni e abitudini consolidate, si rilevano dannosi sia per gli animali domestici sia per i volatili che tradizionalmente vivono nell'ambiente urbano, poiché il fragore dei botti, petardi e fuochi di artificio causano gravi pregiudizi sotto il profilo del benessere fisico ed etologico oltre che per la salute pubblica;

**Considerato** che l'amministrazione comunale ritenendo non sufficiente il ricorso ai soli metodi coercitivi, intende appellarsi al senso di responsabilità individuale, buon senso e sensibilità collettiva, al fine dell'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti necessari a prevenire rischi per la propria e l'altrui incolumità;

**Che** si ritiene di invitare i cittadini di privilegiare viceversa l'impiego di prodotti meno invasivi e pericolosi, quali quelli che valorizzano i giochi di luce e che producono effetti scenici gradevoli e meno dirimpenti;

**Ritenuto** necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006 e ss.mm.ii;
- la circolare 11.01.2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- la Legge 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008 n. 92;

- la Legge n. 689/1981;
- gli artt. 7bis,50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000;

**Ritenuto** di dover adottare idoneo provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità, dandone preventiva informazione al Prefetto di Trapani, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, 4° comma, seconda parte, del D.Lgs n. 267/2000;

### **ORDINA**


- 1) E' vietato fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo nei luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati, coperti o scoperti, pubblici o privati, nelle aree a rischio di propagazione degli incidenti, nei pressi di scuole, condomini, ospedali, luoghi di culto, uffici pubblici e ricoveri di animali, e comunque negli spazi pubblici quali parchi, piazze, strade dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i botti cosiddetti " declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.
- 2) Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo, in caso di utilizzo maldestro.
- 3) Si raccomanda di privilegiare viceversa l'impiego di prodotti meno invasivi e pericolosi, quali quelli che valorizzano i giochi di luce e che producono effetti scenici gradevoli e meno dirompenti;
- 4) La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, di un importo compreso da € 25,00 ad € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa legge n. 689/1981.

### **DISPONE**

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio nonché sul sito istituzionale, e con standard di immediata visibilità dandone massima diffusione attraverso gli organi di stampa a rilevanza territoriale , i social utilizzati dall'amministrazione comunale e comunicato stampa.

Ai fini dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:

- Prefettura di Trapani
- Comando di Polizia Municipale
- Questura di Trapani
- Comando dei Carabinieri di Partanna



IL SINDACO  
NICOLO' CATANIA